



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM GALLARATE E MALPENSA

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC

SPAZIO AZIENDE – febbraio 2016

LE ULTIME NOVITÀ

<p>Omesso versamento di ritenute previdenziali: parziale depenalizzazione</p> <p>Circolare Ministero del Lavoro n. 6 del 5 febbraio 2016</p>	<p>Il Ministero del Lavoro interviene per fornire le prime indicazioni operative in seguito all'entrata in vigore dal 6 febbraio 2016 del D.Lgs n. 8/2016 recante <i>“Disposizioni in materia di depenalizzazione a norma dell'art. 2, comma 2, L. n. 28 aprile 2014, n. 67”</i>. Si ricorda che, tra gli altri, è stato parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.</p>
<p>Lavoro accessorio: chiarimenti</p> <p>Messaggio INPS n. 494 del 4 febbraio 2016 Messaggio INPS n. 8628 del 2 febbraio 2016 Messaggio INPS n. 311 del 26 gennaio 2016</p>	<p>Sono forniti alcuni chiarimenti sul lavoro accessorio, in tema di:</p> <ul style="list-style-type: none">• regime di compatibilità e cumulabilità con l'indennità di disoccupazione NASpl;• individuazione dei soggetti rientranti nella disciplina specifica per i “committenti imprenditori o professionisti”;• adempimenti informativi relativi alle prestazioni svolte nel settore dello spettacolo.
<p>Aggiornato l'elenco delle agevolazioni subordinate al DURC</p> <p>Nota Ministero del Lavoro n. 1677 del 28 gennaio 2016</p>	<p>In merito ai “benefici normativi e contributivi” derivanti dal rilascio o meno del DURC, il Ministero del Lavoro ha fornito un nuovo elenco esemplificativo delle agevolazioni subordinate al possesso del documento unico di regolarità contributiva.</p>
<p>Rispetto fasce di reperibilità: escluse le patologie gravi</p> <p>Decreto 11 gennaio 2016 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016)</p>	<p>Secondo il Ministero del Lavoro sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti da datori privati, la cui assenza è riconducibile a:</p> <ul style="list-style-type: none">• patologie gravi che richiedono terapie salvavita, risultanti da idonea documentazione rilasciata dalle competenti strutture sanitarie;• stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Tale invalidità deve comportare una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%.
<p>Niente esonero contributivo triennale per assunzioni a seguito di accertamento ispettivo</p> <p>Interpello Ministero del Lavoro n. 2 del 20 gennaio 2016</p>	<p>Il Ministero del Lavoro precisa che il datore di lavoro che instaura un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non per libera scelta ma in conseguenza di un accertamento ispettivo, non può godere dell'esonero contributivo triennale di cui alla Legge di Stabilità 2015.</p>

Il Ministero del Lavoro, con la **Circolare n. 3 del 22 gennaio 2016**, fornisce le **indicazioni operative**, al proprio personale ispettivo, riguardo le nuove **collaborazioni coordinate e continuative** come disciplinate dall'art. 2 del D.Lgs n. 81/2015.

PRESUNZIONE DI SUBORDINAZIONE

L'art. 52 del D.Lgs n. 81/2015, in vigore dallo scorso 25 giugno 2015:

- ha stabilito il **superamento del contratto di lavoro a progetto** e delle altre **prestazioni** lavorative rese in regime di **lavoro autonomo** con contestuale abrogazione degli artt. 61 - 69 bis del D.Lgs n. 276/2003 (per espressa previsione di legge, i predetti articoli continuano a trovare applicazione esclusivamente per la regolamentazione dei contratti stipulati prima del 25 giugno 2015, i quali potranno pertanto esplicare effetti sino alla loro scadenza);
- fa **salvo** l'art. 409 c.p.c. e, pertanto, i **rapporti di collaborazione** che si concretino in una **prestazione** di opera continuativa e coordinata, **prevalentemente personale**.

Inoltre, si conviene che, a decorrere dal **1° gennaio 2016**, alle **collaborazioni**, ivi incluse quelle stipulate dopo il 25 giugno 2015, si applica la disciplina del **rapporto di lavoro subordinato** nell'ipotesi in cui le stesse si concretino in **prestazioni** di lavoro esclusivamente **personali e continuative**, le cui modalità di esecuzione siano **organizzate** dal **committente** anche con riferimento ai **tempi e al luogo** di lavoro (c.d. **etero-organizzazione**).



A parere del Ministero, la suddetta ipotesi si configura ogniqualvolta il **collaboratore** operi all'interno di una organizzazione datoriale e sia **tenuto congiuntamente ad osservare determinati orari di lavoro e a prestare** la propria **attività** presso **luoghi di lavoro individuati** dallo stesso **committente**, **sempreché** le **prestazioni** risultino

- **continuative** e, dunque, si ripetano in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità, ed
- **esclusivamente personali**, intendendo per tali le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l'ausilio di altri soggetti.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, qualora sia riscontrata, da parte degli ispettori, la **contestuale presenza** delle suddette **condizioni di etero-organizzazione**, si renderà **applicabile**, ai suddetti rapporti, la **disciplina del rapporto di lavoro subordinato** e, quindi,



“qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato”,

con conseguente irrogazione delle sanzioni in materia di collocamento (comunicazioni di assunzione).

Fattispecie escluse dalla presunzione di subordinazione

Il D.Lgs n. 81/2015 elenca le fattispecie in relazione alle quali non trova applicazione la presunzione di subordinazione. Si tratta, nello specifico, delle

- a) **collaborazioni** per le quali gli **accordi collettivi nazionali** stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono **discipline specifiche** riguardanti il **trattamento economico e normativo**, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

- b) collaborazioni prestate nell'esercizio di **professioni intellettuali**, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- c) attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli **organi di amministrazione e controllo** delle **società** e dai partecipanti a **collegi e commissioni**;
- d) collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle **associazioni e società sportive dilettantistiche** affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.



A tale riguardo, si chiarisce che, **anche rispetto a tali collaborazioni**, potrebbe configurarsi la **qualificazione del rapporto** di lavoro nell'ambito della **subordinazione**, tuttavia, nella suddetta ipotesi, non sarà sufficiente **verificare** una etero-organizzazione del lavoro ma una vera e propria **etero-direzione ai sensi dell'art. 2094 c.c.** (secondo cui *“È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale **alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore**”*).

STABILIZZAZIONE DELLE COLLABORAZIONI

A decorrere dal **1° gennaio 2016**, è stata introdotta una procedura finalizzata a promuovere la stabilizzazione dei **collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto** e di persone **titolari di partita IVA**. In particolare, i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, beneficiano dell'**estinzione** degli **illeciti** amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione.

La **procedura**, che può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti, prevede due condizioni:

- a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, **atti di conciliazione** presso una delle sedi di cui all'art. 2113, quarto comma, c.c. o davanti alle commissioni di certificazione;
- b) nei **12 mesi successivi alle assunzioni**, i **datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro**, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

A tale riguardo, il Ministero chiarisce che l'**estinzione degli illeciti è preclusa**:

- qualora la procedura di stabilizzazione venga avviata **successivamente all'accesso ispettivo** e, quindi, all'inizio dell'accertamento;
- con riferimento a quei rapporti di collaborazione trasformati in rapporti di lavoro subordinato che vengano a cessare prima dei 12 mesi per volontà del datore di lavoro, fatte salve le ipotesi di giusta causa ovvero giustificato motivo soggettivo sopra citate.

Viceversa, qualora l'**accesso ispettivo** abbia luogo a **procedura di stabilizzazione in corso** (ad esempio sia stata già presentata istanza di conciliazione, ovvero non siano ancora trascorsi 12 mesi dall'assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni richieste dal Legislatore (la sottoscrizione di atti di conciliazione e il mancato recesso dal contratto, da parte del datore di lavoro, nei 12 mesi successivi all'assunzione) potrà determinare l'estinzione degli eventuali illeciti accertati all'esito dell'ispezione e ciò andrà evidenziato a cura degli ispettori all'interno del verbale.



Viene precisato, infine, che la procedura di stabilizzazione non fa venir meno la possibilità di avvalersi dell'**esonero contributivo biennale** previsto dalla Legge di Stabilità 2016, sempreché risultino rispettate anche le altre condizioni che l'ordinamento richiede per il godimento di benefici normativi e contributivi.

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI FEBBRAIO 2016

MARTEDÌ 16

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **gennaio 2016**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **gennaio 2016**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili Gestione separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **gennaio 2016** a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS gestione ex-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **gennaio 2016**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **gennaio 2016**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Accise".

Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate nell'**anno 2015**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Autoliquidazione INAIL

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento all'INAIL dei premi dovuti a titolo di **regolazione 2015 e rata anticipata 2016**, ovvero della prima rata per coloro che si avvalgono della possibilità di pagare in maniera dilazionata.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Addizionali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (**gennaio 2016**).

LUNEDÌ 29

INPS gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di **gennaio 2016**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio tramite Flusso UNIEMENS.

Invio telematico del Flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **gennaio 2016**.

Presentazione all'INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.

Contributi FASI

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento al FASI dei contributi integrativi per i dirigenti industriali relativi al trimestre **gennaio – marzo 2016**.

Consegna Modello CU 2016

Ultimo giorno utile per la consegna a ciascun percipiente di reddito di lavoro dipendente o assimilato della certificazione dei compensi corrisposti nel **periodo d'imposta 2015**.

Denuncia delle retribuzioni

Ultimo giorno utile per la presentazione all'INAIL della denuncia dei dati retributivi **via internet** (ferma restando la scadenza di pagamento del 16 febbraio 2016).

INAIL

Termine ultimo per la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa (Mod. OT24).

Collocamento obbligatorio

Invio al servizio competente del prospetto informativo da parte del datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie (art. 2, DM 22 novembre 1999). Scadenza originaria del 31 gennaio 2016 prorogata a tale data.

Stampa libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **gennaio 2016**.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2016
--

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**. ■